

NOVITA' SUL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Riforma dell'art. 65: la titolarità dei diritti relativi alle invenzioni spetta alle università

In data 23 agosto 2023 è entrata in vigore la Legge n. 102 del 24 luglio 2023 (G.U. serie generale, n. 184 dell'8 agosto 2023) che modifica alcune disposizioni del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, contenente il “**Codice della Proprietà Industriale**”.

In particolare, l'art. 65 C.P.I., nella sua nuova formulazione, stabilisce che, *“quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di legge”*.

Pertanto, l'inventore **dovrà comunicare tempestivamente l'oggetto** dell'invenzione all'Ateneo, mediante comunicazione da trasmettere all'indirizzo protocollo@unime.it ed avrà l'onere di salvaguardare la novità della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non potrà depositare a proprio nome la domanda di brevetto.

L'Ateneo, entro il termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione, prorogabile per un massimo di tre mesi, dovrà depositare la domanda di brevetto, ovvero comunicare all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine è prorogabile, previa comunicazione all'inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dall'Ateneo dopo la ricezione della comunicazione.

L'inventore potrà procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto, ove l'Ateneo:

- non provveda a depositare la domanda di brevetto, entro i termini previsti dalla normativa;
- ovvero, qualora l'Ateneo abbia comunicato all'inventore l'assenza di interesse a procedere, se pur in pendenza del termine.

Si segnala altresì che, in merito alle attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da altri soggetti, l'art. 65 prevede che i diritti derivanti da invenzioni realizzate nell'esecuzione di tali attività sono disciplinati da accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle **linee guida** adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del 28 settembre 2023, fatti salvi gli accordi stipulati prima della loro emanazione.

Per ogni richiesta informazioni o per eventuali comunicazioni è possibile rivolgersi all'U. Op. “Tutela Proprietà Industriale” tel 090-6768923 e-mail sinterdonato@unime.it

Fonti e atti utili:

D.Lgs. n. 30/2005 [Normattiva - Export](#)

Linee guida – D.M. 28 settembre 2023 [Linee_Guide.pdf \(mise.gov.it\)](#)